

CIRCOLARE n. 35 del 09/10/2019

# **ALTRE NOVITA' DEL DL 30.04.2019 N.38**

L. 28.06.2019 n. 58  
(Decreto Crescita)

**Palazzo Sabbadini del Torso**  
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine  
Tel. +39 0432 584911  
Fax +39 0432 501485

e-mail: [info@finpronet.com](mailto:info@finpronet.com) [www.studiofinpro.com](http://www.studiofinpro.com)

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ALTRE NOVITA'</b>	<b>3</b>

## 1 PREMESSA

Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “**Decreto Crescita**”) è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, mentre la L. 58/2019 è entrata in vigore il 30.6.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 34/2019 convertito, diverse da quelle riguardanti la normativa fiscale che sono state analizzate nelle precedenti Circolari.

## 2 ALTRE NOVITA’

Argomento	Descrizione
<p><b>Informativa sulle erogazioni pubbliche - Nuova disciplina</b></p>	<p>Con l’<b>art. 35</b> del DL 34/2019 convertito viene <u>modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche</u> introdotta dalla L. 124/2017.</p> <p><b>Ambito soggettivo di applicazione</b>            La disciplina in esame <u>si applica alle</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>associazioni di protezione ambientale;</u></li> <li>• <u>associazioni dei consumatori;</u></li> <li>• <u>altre associazioni, ONLUS e fondazioni;</u></li> <li>• <u>cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri;</u></li> <li>• <u>imprese.</u></li> </ul> <p>Le prime tre tipologie di soggetti elencati e le <u>cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri</u> devono adempiere all’obbligo di <u>informativa</u> mediante <u>pubblicazione sul proprio sito Internet</u> o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>Le imprese soggette a registrazione presso il <u>Registro delle imprese</u> devono adempiere all’obbligo informativo <u>nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio</u> e dell’eventuale bilancio consolidato.</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio <u>in forma abbreviata</u> e i soggetti <u>non tenuti alla redazione della Nota integrativa</u> (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante <u>pubblicazione su propri siti Internet</u> o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p><b>Ambito oggettivo di applicazione</b>            Gli obblighi di informativa <u>riguardano</u> “<u>sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria</u>”.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, <u>indipendentemente dalla forma</u> (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura. Sono <u>esclusi</u> dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario <u>sulla base di un regime generale</u> (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza <u>non si applicano</u> alle attribuzioni che <u>costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto</u>.</p> <p><b>Modalità di rendicontazione</b>            Gli obblighi di informativa <u>riguardano gli importi “effettivamente erogati”</u> e, quindi,</p>

<p>segue</p>	<p>ai fini della rendicontazione, occorre applicare il <u>criterio di cassa</u>.</p> <p><b>Provenienza delle erogazioni</b>          Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell'esercizio finanziario precedente, <u>dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati</u>.</p> <p><b>Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato</b>          Per gli aiuti di Stato e <u>gli aiuti de minimis</u> contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, <u>non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza</u>, a condizione che l'esistenza degli aiuti <u>venga dichiarata nella Nota integrativa</u> del bilancio oppure sul <u>sito Internet</u> o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> <p><b>Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione</b>          L'obbligo di pubblicazione <u>non si applica</u> ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati <u>sia inferiore a 10.000,00</u> euro nel periodo considerato.</p> <p><b>Decorrenza</b>          Gli obblighi informativi si applicano <u>a partire dall'esercizio finanziario 2018</u>.          L'obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le imprese <u>tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa</u>, in sede di approvazione dei <u>bilanci relativi all'esercizio 2018</u>;</li> <li>• per i soggetti tenuti alla <u>pubblicazione sui siti Internet</u> o sui portali digitali, <u>entro il 30.6.2019</u>.</li> </ul> <p><b>Regime sanzionatorio</b>          A partire <u>dall'1.1.2020</u>, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione <u>pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro</u>, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.          Decorsi <u>90 giorni dalla contestazione</u> senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si <u>applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio</u> ai soggetti eroganti.</p> <p><b>Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri</b>          Le cooperative sociali che svolgono attività <u>in favore di stranieri</u> sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), <u>trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme</u> per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.</p>
<p><b>Tempi di pagamento tra le imprese - Indicazioni nel bilancio sociale</b></p>	<p><b>L'art. 22</b> del DL 34/2019 convertito <u>integra la disciplina</u> del DLgs. 231/2002, che dà attuazione alla direttiva <u>2000/35/CE</u> relativa alla <u>lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali</u>.</p> <p>In base al nuovo art. 7-ter del DLgs. 231/2002, <u>nel bilancio sociale</u> le società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• danno evidenza dei <u>tempi medi di pagamento</u> delle transazioni effettuate nell'anno;</li> <li>• individuano gli <u>eventuali ritardi medi</u> tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati;</li> <li>• <u>danno conto delle politiche commerciali</u> adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in</li> </ul>

	<p>relazione ai termini di pagamento.</p> <p><b>Decorrenza</b> Tale nuova disciplina si applica <u>a decorrere dall'esercizio 2019</u>.</p>
<p><b>Rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato - Norma di interpretazione autentica</b></p>	<p><b>L'art. 19-bis</b> del DL 34/2019 convertito fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 2 co. 5 quarto periodo della L. 431/98, stabilendo che la norma si interpreta nel senso che, <u>in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio</u>.</p> <p><b>Durata del secondo rinnovo del contratto</b> Le locazioni a canone concordato, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98, hanno <u>durata triennale</u> e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla <u>prima scadenza</u>, ove le parti non concordino sul rinnovo del contratto, questo è prorogato di diritto <u>per due anni</u> salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per le ragioni contemplate dalla norma (per questo si parla di "3+2");</li> <li>• alla <u>scadenza del periodo di proroga</u> biennale, <u>ciascuna delle parti</u> ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a <u>nuove condizioni</u> o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.</li> </ul> <p>In <u>mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente</u> alle medesime condizioni. La disposizione interviene ad interpretare quest'ultima previsione, esplicitando che il <u>secondo rinnovo</u> del contratto di locazione a canone concordato ha <u>durata biennale</u>.</p>
<p><b>Proroga dei termini per gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore</b></p>	<p><b>L'art. 43 co. 4-bis</b> del DL 34/2019 convertito <u>proroga il termine</u> entro cui determinati enti possono <u>adeguare con modalità semplificate atti costitutivi e statuti</u> alle disposizioni del codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e della riforma sull'impresa sociale (DLgs. 112/2017). Nello specifico, detto termine è <u>prorogato al 30.6.2020</u>, rispettivamente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>bande musicali, ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS)</u>, il cui termine per l'adeguamento era precedentemente fissato al 3.8.2019;</li> <li>• <u>imprese sociali</u>, il cui termine per l'adeguamento era già scaduto il 20.1.2019.</li> </ul> <p>Entro il nuovo termine, è possibile modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria</p>
<p><b>Limiti all'equiparazione degli enti del Terzo settore ai partiti politici</b></p>	<p>Per effetto <b>dell'art. 43 co. 1 - 2</b> del DL 34/2019 convertito, <u>non sono equiparabili ai partiti politici</u> le fondazioni, le associazioni e i comitati iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore i cui organi direttivi o di gestione siano <u>composti per meno di un terzo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da membri di <u>organi di partiti o movimenti politici</u>;</li> <li>• da persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, <u>membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di Comuni con più di 15.000 abitanti</u>;</li> <li>• da persone che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, <u>incarichi di governo</u> a livello nazionale, regionale o locale, in Comuni con</li> </ul>

	<p>più di 15.000 abitanti.</p> <p>Fino all'operatività del Registro del Terzo settore, fa fede l'iscrizione agli attuali <u>Registri previsti dalle normative di settore</u>.</p>
<b>Riduzione dei premi INAIL</b>	<p>Con l'<b>art. 3-sexies</b> del DL 34/2019 convertito viene messo a regime, a partire dall'anno <u>2023</u>, il <u>meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione INAIL</u>, inizialmente previsto dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per il triennio 2019 - 2021; tale meccanismo non trova, invece, applicazione per l'anno 2022.</p>
<b>Nuova Sabatini - Modifiche</b>	<p><b>L'art. 20</b> del DL 34/2019 convertito <u>modifica l'agevolazione</u> di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "<u>Nuova Sabatini</u>"). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono ammessi tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati <u>anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo</u> previsto dall'art. 106 co. 1 del DLgs. 385/93, che statutariamente operano nei confronti delle <u>piccole e medie imprese</u>;</li> <li>• il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene <u>innalzato da 2 a 4 milioni di euro</u>;</li> <li>• per i finanziamenti <u>fino a 100.000.00 euro</u>, l'erogazione del contributo avverrà in <u>un'unica soluzione</u>;</li> <li>• l'erogazione del contributo è prevista <u>sulla base delle dichiarazioni</u> prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento.</li> </ul> <p><b>Incentivi alla capitalizzazione</b></p> <p>Con l'art. 21 del DL 34/2019 convertito viene stabilito che i contributi previsti dalla "Nuova Sabatini" siano riconosciuti, <u>in misura più elevata</u> rispetto allo <i>standard</i>, in favore delle micro, piccole e medie imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>costituite in forma societaria</u>;</li> <li>• <u>impegnate in processi di capitalizzazione</u>;</li> </ul> <p>che intendono realizzare un programma di investimento.</p>
<b>Nuove imprese a tasso zero - Modifiche</b>	<p><b>L'art. 29 co. 1 e 2</b> del DL 34/2019 convertito modifica l'agevolazione di cui al Titolo I, Capo 01, del DLgs. 21.4.2000 n. 185 (c.d. "Nuove imprese a tasso zero"), volta a <u>sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile</u> e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.</p> <p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione</u> (prima della modifica apportata dall'art. 29 co. 1 del DL 34/2019 era previsto un periodo di non più di 12 mesi);</li> <li>• <u>di micro e piccola dimensione</u>, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento della Commissione europea 6.8.2008 n. 800;</li> <li>• costituite in <u>forma societaria</u>;</li> <li>• in cui la compagine societaria sia composta, <u>per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne</u>.</li> </ul> <p><b>Ambito oggettivo di applicazione</b></p> <p>L'agevolazione si sostanzia nella <u>concessione di mutui agevolati per gli investimenti</u>, a un <u>tasso pari a zero</u>, a fronte di una durata massima e di un <u>importo non superiore al 75% della spesa ammissibile</u>.</p>

	<p>Al riguardo, l'art. 29 co. 1 del DL 34/2019 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aumenta <u>da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato</u>;</li> <li>• dispone <u>l'aumento al 90%</u> del totale della percentuale di <u>copertura delle spese ammissibili</u>, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;</li> <li>• innalza a <u>3 milioni di euro</u> l'importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite <u>da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi</u>.</li> </ul> <p><b>Cumulo con altre agevolazioni</b></p> <p>Le agevolazioni <u>possono essere cumulate con altri aiuti di Stato</u> anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea.</p>
<p><b>Digital transformation</b></p>	<p>Al fine di <u>favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione</u>, l'art. 29 co. 5 - 8 del DL 34/2019 convertito prevede la concessione di <u>agevolazioni finanziarie</u> nella misura massima del <u>50% dei costi ammissibili</u>.</p> <p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>Per <u>l'accesso alle agevolazioni</u> le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere iscritte e risultare attive <u>nel Registro delle imprese</u>;</li> <li>• <u>operare</u> in via prevalente/primaria nel <u>settore manifatturiero</u> e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019 - 2020, <u>nel settore turistico</u> per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;</li> <li>• avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle <u>prestazioni pari almeno a 100.000.00 euro</u>;</li> <li>• aver approvato e depositato almeno <u>due bilanci</u>;</li> <li>• <u>non essere sottoposte a procedura concorsuale</u> e non trovarsi in stato di <u>fallimento</u>, di <u>liquidazione</u> anche volontaria, di <u>amministrazione controllata</u>, di <u>concordato preventivo</u> o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.</li> </ul> <p>Tali soggetti, in numero <u>non superiore a dieci imprese</u>, possono presentare <u>anche congiuntamente</u> tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del <u>contratto di rete</u> o ad altre forme contrattuali di collaborazione.</p> <p><b>Ambito oggettivo di applicazione</b></p> <p>Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei <u>progetti di trasformazione tecnologica e digitale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diretti <u>all'implementazione delle tecnologie</u> abilitanti individuate nel piano <u>Impresa 4.0</u> e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate <u>all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione</u> e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of things;</li> <li>• con <u>importo di spesa almeno pari a 50.000.00 euro</u></li> </ul>

<p><b>Misure per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro</b></p> <p>segue</p>	<p>Con l'<b>art. 49-bis</b> del DL 34/2019 convertito, al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si riconosce, <u>a decorrere dal 2021, un incentivo</u> per le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dispongono <u>erogazioni liberali non inferiori a 10.000,00 euro</u> per il <u>potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi</u> a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale;</li> <li>• assumono <u>a tempo indeterminato</u> giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.</li> </ul> <p>L'incentivo in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consiste in una <u>riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro</u>, con esclusione dei premi INAIL;</li> <li>• è riconosciuto per un periodo <u>massimo di 12 mesi dall'assunzione</u>.</li> </ul>
<p><b>Incentivo assunzioni nel Mezzogiorno</b></p>	<p>Con l'<b>art. 39-ter</b> del DL 34/2019 convertito vengono stanziati risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti <u>dall'incentivo occupazionale</u> riconosciuto dall'art. 1 co. 247 della L. 145/2018 ai datori di lavoro che, nel periodo dall'1.1.2019 al 30.4.2019, hanno assunto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con <u>meno di 35 anni</u> di età;</li> <li>• oppure con almeno 35 anni di età, <u>se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi</u>.</li> </ul> <p>I suddetti oneri vengono posti a carico del Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione".</p>
<p><b>Misure in materia di crisi industriale complessa</b></p>	<p>Con l'<b>art. 41</b> del DL 34/2019 convertito si dispone <u>la proroga, nel 2019 e per ulteriori 12 mesi</u>, delle misure previste dall'art. 25-ter del DL 23.10.2018 n. 119 in materia di <u>trattamento di mobilità in deroga</u> per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle <u>aree di crisi industriale complessa</u>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83, sono considerate aree di crisi industriale complessa i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una <u>crisi di una o più imprese di grande o media dimensione</u> con effetti sull'indotto;</li> <li>• una <u>grave crisi di uno specifico settore industriale</u> con elevata specializzazione nel territorio.</li> </ul> <p>La proroga in argomento interessa i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019.</p>
<p><b>Contratto di espansione per grandi imprese</b></p>	<p>Con l'<b>art. 26-quater</b> del DL 34/2019 convertito si introduce, in sostituzione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'art. 41 del DLgs. 148/2015, un <u>nuovo strumento</u> denominato "<u>contratto di espansione</u>", utilizzabile dalle aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con un <u>organico superiore a 1.000 unità lavorative</u>;</li> <li>• <u>impegnate in processi di reindustrializzazione</u> e riorganizzazione.</li> </ul> <p>Tramite tale contratto, stipulabile <u>in via sperimentale per il biennio 2019-2020</u>, l'impresa può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>assumere nuovi lavoratori</u>, riducendo contemporaneamente l'orario di lavoro e fruendo di integrazioni salariali sino a 18 mesi per il personale già in servizio;</li> <li>• cessare i dipendenti ai quali manchino non più di 5 anni per maturare i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria, consentendo loro di fruire di <u>un'indennità sino alla liquidazione della pensione</u>.</li> </ul>



<p><b>Smart&amp;start Italia</b></p>	<p>L'art. 29 co. 3 e 4 del DL 34/2019 convertito dispone <u>la revisione della disciplina attuativa</u> relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli interventi per le <u>aree di crisi industriale</u> agevolati ai sensi della L. 15.5.89 n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia);</li> <li>• all'intervento in favore delle <u>start up innovative</u> di cui al DM 24.9.2014.</li> </ul>
<p><b>Concessione del "Voucher 3I - Investire In Innovazione"</b></p>	<p>Con l'art. 32 co. 7 - 10 del DL 34/2019 convertito viene riconosciuto alle <u>start up innovative</u> di cui al DL 18.10.2012 n. 179 il "<u>Voucher 3I - Investire In Innovazione</u>", allo scopo di <u>supportare</u> la valorizzazione del <u>processo di innovazione</u> delle predette imprese, nel periodo 2019 - 2021.</p> <p>Il "<u>Voucher 3I</u>" potrà essere utilizzato dalle imprese beneficiarie <u>per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla <u>verifica della brevettabilità</u> dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;</li> <li>• alla <u>stesura della domanda di brevetto</u> e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;</li> <li>• <u>all'estensione all'estero</u> della domanda di brevetto nazionale.</li> </ul> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Con un <u>successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico</u> saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del "<u>Voucher 3I</u>".</p>
<p><b>"Bonus giovani eccellenze"</b></p>	<p>Con l'art. 39-bis del DL 34/2019 convertito vengono modificate le disposizioni relative al c.d. "bonus giovani eccellenze" di cui all'art. 1 co. 717 della L. 145/2018, imputando alle risorse del <u>Programma operativo complementare</u> "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", in luogo di quello nazionale, i relativi oneri finanziari per il biennio 2019 - 2020.</p>
<p><b>Regime di tempo definito per i ricercatori universitari</b></p>	<p>Con l'art. 5 co. 5-bis del DL 34/2019 convertito viene estesa <u>anche ai contratti per ricercatori universitari</u> a tempo determinato di "<u>tipo B</u>" la possibilità di prevedere il regime di tempo definito e non solo a tempo pieno, fino a quel momento possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di "<u>tipo A</u>" (art. 24 co. 4 della L. 30.12.2010 n. 240).</p>
<p><b>Tutela dei "marchi storici di interesse nazionale"</b></p>	<p>Con l'art. 31 del DL 34/2019 convertito viene modificato il DLgs. 10.2.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale), istituendo il <u>marchio storico di interesse nazionale</u> e creando un <u>apposito registro che li tuteli</u> e disincentivando iniziative che prevedano la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, <u>salvaguardando i relativi posti di lavoro</u>.</p> <p><b>Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale</b></p> <p>In particolare, viene istituito il "Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale", <u>presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi</u>.</p> <p>L'iscrizione al Registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti <u>condizioni</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il marchio <u>sia registrato da almeno 50 anni</u> oppure sia possibile dimostrarne l'uso continuativo da almeno 50 anni;</li> <li>• si tratti di un marchio <u>utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi</u> realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.</li> </ul> <p><b>Decreto attuativo</b></p> <p>Mediante un <u>successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà istituito <u>il logo</u> "Marchio storico di interesse nazionale", che le</li> </ul>

<p>segue</p>	<p>imprese iscritte nel suddetto Registro potranno utilizzare per finalità commerciali e promozionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saranno specificati <u>i criteri per l'utilizzo del logo</u> "Marchio storico di interesse nazionale".</li> </ul> <p><b>Valorizzazione dei marchi storici nella crisi d'impresa</b></p> <p>Viene prevista una specifica disciplina volta a <u>salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva in caso di crisi di impresa</u>. In particolare, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <u>Fondo per la tutela dei marchi storici</u> di interesse nazionale, che opererà mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese;</li> <li>• l'obbligo, per l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, o comunque in possesso dei requisiti per l'iscrizione del marchio nel Registro, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, di <u>notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento</u>.</li> </ul>
<p><b>Contrasto all'"Italian sounding"</b></p>	<p>Con l'<b>art. 32 co. 1 - 6</b> del DL 34/2019 convertito viene prevista una disciplina volta a contrastare il fenomeno dell'"Italian sounding".</p> <p><b>Definizione</b></p> <p>Il fenomeno dell'"Italian sounding" viene definito dal nuovo art. 144 co. 1-bis del DLgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) come <u>la pratica finalizzata "alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti"</u>.</p> <p><b>Agevolazione per le spese legali collegate all'Italian sounding</b></p> <p>Viene quindi previsto che, ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un'<u>agevolazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al <u>50% delle spese sostenute per la tutela legale</u> dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding e <u>per realizzare campagne informative</u> e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti;</li> <li>• fino ad un <u>importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000,00 euro</u> e comunque nel <u>limite annuo di spesa di 1.5 milioni di euro</u> a decorrere dal 2019.</li> </ul> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno emanate le disposizioni di attuazione della suddetta agevolazione.</p> <p><b>Marchi riconducibili ad enti territoriali o forze armate o forze dell'ordine</b></p> <p>Modificando l'art. 10 del DLgs. 30/2005, viene fatto <u>divieto di registrare come marchi d'impresa</u> anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i <u>segni riconducibili alle forze dell'ordine</u> e alle <u>forze armate</u> e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani;</li> <li>• parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.</li> </ul>
<p><b>Sostegno all'estero</b></p>	<p><b>L'art. 32 co. 12 - 13</b> del DL 34/2019 convertito prevede che, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e</p>

<p><b>dei marchi collettivi</b></p>	<p>favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello Sviluppo economico conceda un'agevolazione, fissata nella misura <u>massima di un milione di euro per anno</u>, diretta a <u>sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi</u> o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria.</p> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico fisserà i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione in esame.</p>
<p><b>Patent cooperation treaty</b></p>	<p>I <b>co. 16 e 17 dell'art. 32</b> del DL 34/2019 convertito, intervenendo sugli artt. 55 e 160-bis del DLgs. 30/2005, rendono possibile, per i titolari di domanda internazionale di brevetto designante l'Italia, di <u>avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi, in aggiunta alla procedura di esame presso l'Ufficio europeo.</u></p>
<p><b>Termini di validità della DSU per la determinazione dell'ISEE</b></p>	<p><b>L'art. 4-sexies</b> del DL 34/2019 convertito modifica l'art. 10 co. 4 del DLgs. 147/2017, <u>ampliando</u>, a decorrere dall'1.1.2020, <u>i termini di validità dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della determinazione dell'ISEE</u>, fissandoli dal momento della presentazione <u>fino al successivo 31 dicembre</u> e non più fino al 31 agosto.</p> <p>Inoltre, si dispone che in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (rispetto al precedente 1° settembre), i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente e non più l'anno precedente.</p> <p>Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.</p>
<p><b>Modalità di calcolo dell'ISEE corrente</b></p>	<p>Con <b>l'art. 28-bis</b> del DL 34/2019 convertito viene modificato l'art. 10 co. 5 del DLgs. 147/2017, stabilendo che l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possano essere calcolati non solo nelle ipotesi in cui un componente della famiglia perda il lavoro, bensì <u>anche in caso di una variazione della situazione reddituale superiore al 25%</u> dovuta all'interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.</p> <p>Infine, si fissa <u>la validità dell'ISEE corrente in 6 mesi, anziché 2</u> come da disciplina previgente. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.</p>
<p><b>Pensione di inabilità per i lavoratori esposti all'amianto</b></p>	<p>Con <b>l'art. 41-bis</b> del DL 34/2019 convertito si estende l'ambito di applicazione dell'art. 1 co. 250 della L. 232/2016 e del DM 31.5.2017, che riconoscono, in favore di <u>lavoratori esposti all'amianto</u>, in seguito affetti da patologie asbesto-correlate, il <u>diritto alla pensione di inabilità</u> a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.</p> <p>In sintesi, vengono inclusi nel novero dei beneficiari <u>anche i soggetti affetti da patologie asbesto-correlate</u> diverse da quelle indicate dalle predette norme (mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, asbestosi, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• purché derivanti da esposizione all'amianto <u>documentata e riconosciuta</u>;</li> <li>• fermo restando il requisito contributivo consistente nell'iscrizione a forme pensionistiche relative a lavoratori dipendenti e con <u>almeno 5 anni di contribuzione versata o accreditata</u>.</li> </ul>
	<p><b>L'art. 27</b> del DL 34/2019 convertito <u>istituisce e disciplina la "società di investimento semplice" (SIS).</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Società di investimento semplice (SIS)</b></p> <p style="text-align: center;">segue</p>	<p><b>Definizione</b></p> <p>Per “società di investimento semplice” si intende il <u>fondo di investimento alternativo</u> (FIA) italiano costituito <u>in forma di società di investimento a capitale fisso</u> (SICAF) che <u>gestisce direttamente il proprio patrimonio</u> e che rispetta tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>il patrimonio netto non eccede i 25 milioni di euro;</u></li> <li>• ha per <u>oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate</u> su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività;</li> <li>• <u>non ricorre alla leva finanziaria;</u></li> <li>• dispone di un <u>capitale sociale almeno pari</u> a quello previsto dall’art. 2327 c.c. (cioè <u>non inferiore a 50.000.00 euro</u>).</li> </ul> <p>Prima della conversione in legge, l’art. 27 co. 1 del DL 34/2019 definiva la SIS come FIA “riservato a investitori professionali”; in sede di conversione, il riferimento agli investitori professionali è stato <u>eliminato</u>. Possono, pertanto, effettuare investimenti nelle SIS anche investitori che non rientrino nella suddetta categoria.</p> <p>Ai fini in esame, è qualificabile come piccola e media impresa (PMI) la società che, in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfi almeno <u>due dei tre criteri</u> seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;</u></li> <li>• <u>totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;</u></li> <li>• <u>fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.</u></li> </ul> <p><b>Disciplina</b></p> <p>In base alla nuova disciplina, le SIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>non applicano le disposizioni attuative della Banca d’Italia e della CONSOB</u> di cui all’art. 6 co. 1, 2 e 2-bis del DLgs. 58/98 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria);</li> <li>• devono dotarsi di un <u>sistema di governo e controllo adeguato</u> per assicurare la sana e prudente gestione della società e l’osservanza delle disposizioni applicabili alle SIS;</li> <li>• stipulano <u>un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale</u> adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta;</li> <li>• applicano le disposizioni dettate dalla CONSOB in materia di commercializzazione di <u>Organismi di investimento collettivo del risparmio</u> (OICR).</li> </ul> <p>Viene stabilito, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <u>denominazione sociale</u> della SIS contiene l’indicazione di “società di investimento semplice per azioni a capitale fisso”;</li> <li>• i titolari di partecipazioni indicati all’art. 15 co. 1 del DLgs. 58/98 rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall’art. 14 del medesimo DLgs.</li> </ul> <p>Infine, <u>possono procedere alla costituzione</u> di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti che <u>controllano una SIS</u>, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’art. 2359 c.c.;</li> </ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• i soggetti che svolgono <u>funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS.</u></li></ul>
--	---

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

[area.fiscale@finpronet.com](mailto:area.fiscale@finpronet.com)